

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1877

clami ed assicurarsi l'assoluta libertà del lavoro in tutto lo Stato e passa all'ordine del giorno. »

(È approvato.)

Si passa alla discussione degli articoli:

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 1. Le disposizioni dell'articolo 3 della legge del 29 maggio 1864, n° 1797, non sono applicabili ai barcaioli, carpentieri, calafati ed a tutte le altre persone mentevate nell'articolo 166 del Codice della marina mercantile.

« Le suddette persone potranno liberamente, e senza limitazione di numero, esercitare il loro mestiere, sotto l'osservanza però dei regolamenti di ordine e di polizia di porto, stabiliti dall'autorità marittima, ed approvati dal Ministero della marina.

« Art. 2. Le persone indicate nell'articolo precedente sono esenti dall'obbligo di costituirsi in società di mutuo soccorso, loro imposto finora dall'articolo 5 della sopra citata legge.

« Art. 3. Sono sciolte le società di mutuo soccorso fra i carpentieri e i calafati esercenti nel porto di Genova, costituite in applicazione di detta legge del 29 maggio 1864, n° 1797, ed in virtù dei relativi regolamenti approvati con regio decreto 1° febbraio 1866, n° 2803.

« Col danaro appartenente alle due società sarà provveduto rispettivamente al pagamento delle pensioni e dei sussidi dovuti ai membri delle società stesse, i quali già ne godevano prima dello scioglimento di esse, o che ne avessero acquistato il diritto all'atto dello scioglimento medesimo.

« Il danaro sopravanzato sarà lasciato a disposizione dei membri delle disciolte due società, affinché ne dispongano come stimeranno più conveniente.

« Art. 4. Le Commissioni create dai regolamenti approvati col succitato regio decreto 1° febbraio 1866, numero 2803, sotto la presidenza del capitano del porto di Genova, procederanno alla liquidazione delle società rispettive, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

« Sorgendo contestazioni, saranno devolute all'autorità giudiziaria. »

Si passa alla votazione a scrutinio segreto di questa legge i cui articoli sono stati testè approvati.

Si procede all'appello nominale.

(Segue la chiama.)

Annuncio il risultamento delle due votazioni a scrutinio segreto; del progetto di legge: Stato di prima previsione pel 1878 del Ministero dell'interno:

Presenti e votanti	246
Maggioranza	124
Voti favorevoli	159
Voti contrari	87

(La Camera approva.)

Modificazioni alla legge sulla soppressione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri:

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	202
Voti contrari	43

(La Camera approva.)

Fu presentata alla Presidenza la seguente interrogazione dell'onorevole Bordonaro:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze sui criteri in base ai quali si è proceduto all'accertamento dei redditi di ricchezza mobile nelle provincie siciliane per l'applicazione dell'imposta del 1877. »

Onorevole ministro, quando crede di dover rispondere?

MINISTRO PER LE FINANZE. Siccome ci sono altre due interrogazioni sullo stesso argomento, così pregherei la Camera di riunirvi anche questa terza e di rinviarle tutte insieme al bilancio dell'entrata.

PRESIDENTE. Allora, se la Camera non dissente, quest'interrogazione sarà svolta quando verrà in discussione il bilancio dell'entrata.

Domani seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del primo libro del Codice penale.